

Ricorso presentato il 2 settembre 2005 — Aqua-Terra Bioprodukt/UAMI**(Causa T-330/05)**

(2005/C 296/56)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Aqua-Terra Bioprodukt (Griesheim, Germania)
 [Rappresentante(i): avv. P. A. Müller]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: De Ceuster Meststeffoen N. V. (Sint-Katelijne-Waver, Belgio)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

- Annullare la decisione della prima commissione del ricorso UAMI 1o luglio 2005 (pratica R 0984/2004-1)
- In via subordinata, annullare la decisione della prima commissione del ricorso UAMI 1o luglio 2005 (pratica R 0984/2004-1) nella parte in cui riguarda sostanze biologiche, in particolare prodotti per trattamento, ricostruzione e ricoltivazione di liquami o per l'impiego in impianti di depurazione (versione inglese: «biological substances, namely preparations for conditioning, reconstructing and recultivating sewage or for use in sewage treatment plants»)

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Aqua-Terra Bioprodukt

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «aqua-terra» per merci delle classi 1 e 3 — domanda n. 1 480 243

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: De Ceuster Meststeffoen N. V.

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo nazionale «AQUATERRA» per merci delle classi 1, 5 e 31

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione, limitata alle merci della classe 1, e rigetto della domanda per tutte le merci della classe 1

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto valuta erroneamente il rischio di confusione dei marchi controversi. Invece di procedere alla necessaria analisi delle singole merci e della loro somiglianza, è stata svolta una valutazione generalizzante.

Ricorso proposto il 5 settembre 2005 — Susanne Sorensen/Commissione**(Causa T-335/05)**

(2005/C 296/57)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Susanne Sorensen (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

- Annullare la decisione di nominare la ricorrente al posto di assistente, nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado B*3, scatto 2;
- annullare la decisione di sopprimere l'insieme dei punti di merito «accumulati» della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, era stata inizialmente inquadrata al grado C*2. Vincitrice del concorso esterno COM/B/1/02 (di livello B5/B4), è stata nominata, con la decisione impugnata del 5 agosto 2004, al grado B*3, scatto 2. A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere la violazione del bando di concorso, nonché dell'avviso di posto vacante, nei limiti in cui entrambi prevedevano l'inquadramento ai gradi B5 o B4. Essa invoca, nel medesimo ambito, la violazione degli artt. 4, 5, 29 e 31 dello Statuto. Poggiando sulla circostanza che taluni vincitori dello stesso concorso erano stati nominati prima del 1o maggio 2004 (data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto) ai gradi B5 o B4, gradi corrispondenti ai gradi B*5 o B*6 secondo la nuova denominazione, la ricorrente invoca anche la violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. Essa considera inoltre che si sarebbero del pari violati i principi relativi alla vocazione alla carriera ed alla tutela del legittimo affidamento, dato che essa nutre la legittima aspettativa ad essere nominata ai gradi B*5 o B*6. In tale medesimo ambito essa fa valere l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto il quale violerebbe anche il principio di certezza del diritto.